CONVENZIONE QUADRO

TRA

Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (di seguito denominato DAStU) con sede in Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Massimo Bricocoli, in forza della propria titolarità a rappresentare il Dipartimento ai sensi della normativa vigente e giusta delibera di approvazione della presente convenzione assunta dal Consiglio del DAStU in data 14/01/2022

Ε

Il Comune di Pogliano Milanese (Codice Fiscale 86502140154, P.IVA: 04202630150), con sede in Piazza Avis Aido, 6 - 20005 Pogliano Milanese (MI) (in seguito indicato come "Comune") rappresentato dal Sindaco Carmine Lavanga, quale Legale Rappresentante.

PREMESSO

- che il Comune di Pogliano Milanese intende istituire con il DAStU un rapporto di collaborazione continua al fine di:
- A) contribuire allo svolgimento di studi, ricerche e progetti volti alla conoscenza e valorizzazione del paesaggio, del patrimonio territoriale e architettonico del proprio territorio comunale e di interesse sovralocale per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;
- B) contribuire alla formazione di studenti, laureati e dottorandi particolarmente qualificati collaborando allo svolgimento di attività di esercitazioni progettuali, workshop, mostre, incontri di approfondimento e dibattito;

C) mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento professionale attraverso le occasioni di approfondimento e confronto reciproco sui temi di ricerca con il DAStU;

- che il DAStU intende favorire le collaborazioni in attività di ricerca di base da intendersi come attività che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali, promuovere l'attivazione di reti per lo sviluppo di programmi di ricerca, nonché promuovere iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Le iniziative ed attività di cui al punto A) delle premesse riguardano tutti gli Insegnamenti del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani.

ART.2

Il Comune di Pogliano Milanese metterà a disposizione gratuitamente, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui ai punti A), B), C) delle premesse della presente convenzione, con particolare riguardo:

- all'esecuzione di studi, progetti e ricerche nell'ambito dei progetti di ricerca in corso presso il DAStU;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di progetto e laboratorio oltre che tesi, progetti ed elaborati di laurea e dottorato;
- all'organizzazione di visite, incontri e sopralluoghi di docenti, ricercatori, studenti,
 dottorandi, assegnisti di ricerca e collaboratori;

– all'organizzazione di incontri, workshop, mostre e seminari, oltre che presso le sedi del Comune di Pogliano Milanese, anche presso il DAStU, per approfondire temi generali e specifici. Il Comune di Pogliano Milanese e il DAStU si rendono disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta a bandi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici e/o privati di programmi di ricerca e progetto.

ART.3

Il Comune di Pogliano Milanese e il Politecnico, ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui ai punti B) e C) delle premesse della presente convenzione.

ART.4

Il Responsabile Scientifico della presente convenzione per il Politecnico è il prof. Andrea Oldani

Il Responsabile Scientifico della presente convenzione per il Comune di Pogliano Milanese è l'arch. Ferruccio Migani, responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Pogliano Milanese.

ART.5

Per ogni iniziativa e/o attività della presente convenzione il Comune di Pogliano Milanese e il DAStU stipuleranno degli appositi contratti specifici che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente convenzione, regolamenteranno nel dettaglio il caso specifico.

ART.6

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Il rinnovo della convenzione, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta, previa condivisione di una relazione sulle attività svolte nel triennio concluso.

ART.7

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART.8

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART.9

Dalla presente convenzione non conseguirà al Politecnico alcun onere finanziario, salvo quanto previsto all'art. 12. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie.

ART.10

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

ART.11

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Milano.

ART. 12

Sottoscrivono la presente convenzione per il Politecnico anche il Prof. Andrea Oldani, Responsabile scientifico, e la Dott.ssa Gloria Paoluzzi, Responsabile gestionale del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani.

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico di Milano, titolare dell'autorizzazione Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

ART.13

Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è il Comune come sopra individuato, denominato e domiciliato – contatto del titolare: [indicare l'indirizzo email del titolare], contatto DPO e per l'esercizio dei diritti dell'interessato: [indicare l'indirizzo email del DPO]. Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su

delega del Rettore pro-tempore – contatto: dirgen@polimi.it, contatto DPO e per l'esercizio dei diritti dell'interessato: privacy@polimi.it. Il Responsabile gestionale ed il Responsabile di cui all'art. 12 sono qualificati come i responsabili interni (Designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal modello organizzativo privacy dell'Ateneo vigente.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

ART. 14

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

POLITECNICO DI MILANO

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Dipartimento di Architettura e Studi

Urbani

Il Sindaco

(Carmine Lavanga)

Il Direttore

(Prof. Massimo Bricocoli)

Il Responsabile scientifico

(Prof. Andrea Oldani

Il Responsabile gestionale

(Dott.ssa Gloria Paoluzzi)